III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 58

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023. C. 2100 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 60

SEDE REFERENTE

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.

C. 2099 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta GARDINI (FDI), *relatrice,* in premessa, sottolinea che la stipula degli atti

in esame si inquadra nell'azione di sostegno – diplomatico, politico, economico-finanziario, militare e umanitario – che il nostro Paese intende continuare ad assicurare all'Ucraina, inserita, peraltro, nel più ampio contesto delle iniziative concordate in sede di Unione europea. Infatti, come ribadito dal Presidente Meloni nel corso delle sue recenti comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, « guardare al futuro dell'Ucraina significa anche immaginare la sua ricostruzione, che va sostenuta insieme alle istituzioni finanziarie internazionali e al settore privato ». In questo senso, rileva che l'Italia si appresta a dare un contributo fondamentale, anche con l'organizzazione, prevista per il 10 e 11 luglio 2025, della Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina.

Venendo al merito delle Intese in esame, osserva che esse finalizzano l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi ad aprile 2023. A seguito della Conferenza, nel febbraio 2024 l'Italia ha sottoscritto questa intese con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e l'Ucraina, allo scopo di sostenere il settore energetico ucraino, messo a dura prova dalla distruzione nel 2023 della diga di Nova Khakovka, sul fiume Dnipro, con un progetto in cooperazione con la società statale ucraina *Ukrhydroenergo*, la principale società idroelettrica del Paese.

Evidenzia che gli accordi prevedono un prestito agevolato di 100 milioni di euro provenienti dalle risorse del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, gestito da Cassa depositi e prestiti (CDP), tramite il quale l'Italia fornirà un supporto alla società idroelettrica ucraina. Il credito italiano sarà parte integrante di un programma più ampio, del valore complessivo di 200 milioni di euro, a favore della società statale ucraina, grazie alle disponibilità addizionali di fondi provenienti direttamente dalla BERS.

Fa presente che il primo dei quattro atti internazionali in esame – l'Accordo fra l'Italia e la BERS per il cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca – è un accordo più generale, che non riguarda solo l'Ucraina, ma fornisce la base per future collaborazioni nella definizione e cofinanziamento di progetti comuni in aree geografiche di comune interesse, inclusi i Paesi dell'Africa *sub*-sahariana, verso i quali il Consiglio dei Governatori della BERS ha recentemente deciso di espandere le attività.

Composto da un prologo e da nove articoli, l'Accordo, dopo aver definito la sua finalità, evidenzia il suo carattere non impegnativo e stabilisce l'obbligo di risolvere le eventuali controversie mediante arbitrato, conformemente alle regole di arbitrato UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) o alle norme definite dalla stessa BERS. Il testo non limita il diritto della Parti a cooperare con terzi in relazione ad analoghe attività, fa salve le prerogative della BERS ai sensi del suo Trattato istitutivo, e stabilisce una durata illimitata, fatta salva la facoltà di ciascuna Parte farne cessare la validità e di emendarne il contenuto.

Quanto alla seconda Intesa – l'Accordo di garanzia tra l'Italia, l'Ucraina e la BERS per il credito di aiuto quale « contributo italiano alla società statale *Ukrhydroenergo* » – sottolinea che essa regolamenta il contributo a credito di aiuto da 100 milioni di euro in favore della società statale ucraina, erogato dall'Italia tramite la BERS. Il prestito italiano, a valere sul Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo, sarà assistito da garanzia sovrana del Ministero delle finanze ucraino. Il progetto, realizzato in cofinanziamento con la BERS per un importo complessivo di 200 milioni di euro, è finalizzato a ripristinare la capacità energetica della società statale ucraina, mirando alla riattivazione della produzione di energia idroelettrica da parte di due centrali situate sul fiume Dnipro, gestite dalla stessa società ucraina. Precisa, quindi, che l'Accordo – composto da un preambolo, da tre articoli e da tre allegati –, dopo aver disposto l'integrazione dei termini e delle condizioni standard della BERS nel testo, disciplina gli impegni assunti dal Governo ucraino a garanzia del pagamento del prestito, specifica gli obblighi della società

Ukrhydroenergo stabiliti nel contratto di finanziamento, regolamenta le modalità di gestione e monitoraggio del progetto e contiene i termini e le condizioni *standard* della BERS per le erogazioni del credito e le procedure di implementazione del progetto.

Rileva che il terzo atto – l'Accordo di supporto al progetto e cessione tra l'Italia e la BERS – stabilisce le disposizioni in base alle quali BERS cederà il proprio contributo assegnando a Cassa depositi e prestiti, in qualità di gestore del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate sotto la *tranche* finanziata dall'Italia con il credito di aiuto, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali prelievi fornito nell'ambito della Garanzia Ucraina. Composto da un preambolo, da nove articoli e da alcuni Allegati, l'Accordo richiama i termini e le condizioni dell'impegno del Governo italiano a sostenere il progetto, disciplina – fra l'altro – le condizioni e i termini della cessione da parte della BERS del suo ruolo di debitore nei confronti della società ucraina a Cassa depositi e prestiti insieme al beneficio della copertura prevista dalla garanzia Ucraina e le condizioni per CDP di gestione dei diritti e dei benefici derivanti dai diritti ceduti, oltre a precisare le modalità di suddivisione dei costi connessi alla registrazione dell'Accordo stesso.

Evidenzia che l'ultimo atto in via di ratifica è la Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni *Ukrhydroenergo*, l'Italia e la BERS per il ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, strumento normativo volto – fra l'altro – a disciplinare i termini della collaborazione trilaterale, prevedendo che l'azienda ucraina si conformi ai termini dell'Accordo di garanzia e prenda atto della garanzia sovrana ucraina sull'intero ammontare del finanziamento. Composta da un preambolo e da tre articoli, la Dichiarazione offre un quadro ricognitivo delle definizioni utilizzate, dispone il riconoscimento da parte della società statale *Ukrhydroenergo* dei termini posti a garanzia della *tranche* di finanziamento coperta dal credito di aiuto italiano e riepiloga l'interezza degli impegni assunti dalle Parti in relazione al progetto in esame.

Quanto al disegno di legge di ratifica, osserva che esso si compone di quattro articoli.

In particolare, l'articolo 3 quantifica gli oneri finanziari in complessivi 200 milioni di euro, equamente divisi tra Italia e BERS, a cui si provvede, come menzionato, attingendo alle risorse disponibili del Fondo rotativo istituito dall'articolo 8 della legge n. 125 del 2014, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Precisa, infine, che agli eventuali ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.
C. 2100 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *relatore*, in premessa, segnala che l'accordo prevede l'istituzione di una nuova organizzazione internazionale (GCAP *International Government Organization*), dotata di personalità giuridica, incaricata di gestire la progettazione e sviluppo di una piattaforma aerea di sesta generazione (GCAP, Tempest).

Precisa che l'organizzazione è costituita da Italia, Regno Unito e Giappone (ma in futuro potrebbe accogliere altri Paesi) e la sede principale dell'organizzazione è nel Regno Unito (nella città di Reading). Il programma era stato inizialmente avviato tra Italia, Regno Unito e Svezia, che ave-

vano firmato un *memorandum of understanding* nel dicembre del 2020. Successivamente la Svezia ha abbandonato il progetto, mentre il Giappone ha deciso di aderirvi.

Rileva che l'iniziativa GCAP si inquadra perfettamente nel processo di revisione e consolidamento della strategia del nostro Paese nella regione dell'Indo-Pacifico, a cui anche la III Commissione intende contribuire attraverso gli esiti dell'indagine conoscitiva sulle « tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-Pacifico »: al riguardo, ricorda che in numerose audizioni è emerso come il progetto GCAP costituisca un valido esempio di collaborazione con i *partners like minded*, che condividono il medesimo quadro di valori e la preoccupazione per i rischi di instabilità che possono prodursi nell'Indopacifico, soprattutto a causa della crescente assertività cinese.

Venendo al merito dell'atto in esame, segnala che il programma GCAP consiste in un sistema di aerei da combattimento di sesta generazione, integrato con sistemi cooperanti non pilotati, satelliti ed altri assetti militari. Il progetto prevede che tutti gli elementi del sistema siano collegati da una rete « intelligente », basata su un'architettura *cloud* dedicata, intelligenza artificiale e *datalink* di nuova generazione. Per l'Italia i nuovi velivoli sono destinati a sostituire gli attuali, cioè gli *Eurofighter*, a partire dal 2035, con una vita operativa estesa fino alle ultime decadi del secolo.

Osserva che la relazione illustrativa del provvedimento sottolinea come l'accordo costituisca « un'iniziativa destinata a rivoluzionare il comparto della Difesa internazionale, attraverso un nuovo modello di collaborazione che vede le industrie lavorare in maniera congiunta per sviluppare insieme tecnologie e capacità impossibili da ottenere singolarmente » Le aziende capofila, per i rispettivi Paesi sono *Leonardo* (per l'Italia), *Bae Systems* (per il Regno Unito) e *Mitsubishi* (per il Giappone). Per l'Italia si preveda la partecipazione anche delle aziende *MBDA Italia*, *Elettronica* e *Avio GE*, oltre che di ulteriori realtà industriali minori, anche tra le PMI.

Segnala che la medesima relazione illustrativa sottolinea che il programma ha l'obiettivo di instaurare « un processo di cooperazione che coinvolgerà, oltre alle aziende *leader* nel settore, centri di ricerca e università, formando così un *network* di competenze capace di mettere a sistema le eccellenze nazionali attive sia in ambito industriale che accademico », con rilevanti ricadute in termini di occupazione, competenze e *know-how* per tutto l'ecosistema industriale nazionale.

Evidenzia che GCAP rappresenta, pertanto, una fondamentale opportunità per costituire un vero e proprio laboratorio scientifico-tecnologico nazionale, proiettando in un programma di lunga durata la visione strategica di sicurezza del nostro Paese. La relazione sottolinea anche che la scelta del Regno Unito come sede principale dell'organizzazione « sarà bilanciata dall'assegnazione a favore di rappresentanti italiani e giapponesi delle cariche apicali dell'Agenzia nei primi anni di funzionamento ».

Fa presente che la stessa relazione precisa che l'accordo « non costituisce impegno formale alla futura acquisizione dell'arma » e « non contempla né quantifica uno specifico impegno finanziario a carico degli Stati membri ». La relazione tecnica chiarisce poi che « le Parti concorderanno, attraverso intese successive, i termini di contribuzione finanziaria di ogni Paese *partner* relativamente alle varie fasi del programma (sviluppo, produzione, supporto logistico) ».

Per l'Italia, si specifica che « tali somme non comporteranno implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalle linee di finanziamento dedicate in accordo al decreto programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 36/2021 e successivi rifinanziamenti, nell'alveo delle allocazioni designate per il Ministero della difesa ». Tali finanziamenti saranno destinati a copertura delle attività di sviluppo e produzione del sistema d'arma, mentre gli oneri necessari per il funzionamento dell'organizzazione sono attestati su capitoli di spesa

dedicati, come specificato nell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica.

Da ultimo, ricorda che il programma GCAP è altresì richiamato nel Documento di programmazione pluriennale della difesa per il triennio 2024/2026, che sarà esaminato a breve dai competenti organi parlamentari.

Venendo al merito, osserva che la Convenzione – composta da sessantasette articoli, suddivisi in dodici Capitoli – nel Preambolo definisce il *Global Combat Air Program* come il programma più rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi per i prossimi anni, finalizzato a migliorare la capacità di difesa attraverso l'utilizzo di tecnologie emergenti, a potenziare la cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo, a sostenere le rispettive capacità industriali, a contribuire alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale, nonché a favorire le esportazioni.

Dopo aver precisato nel Capitolo I, relativo alle disposizioni generali, che lo scopo dell'Accordo è quello di istituire un'organizzazione governativa internazionale avente personalità giuridica per gestire e supervisionare il programma, la Convenzione individua come organi della futura organizzazione il Comitato Direttivo e l'Agenzia GCAP.

Rileva che il Capitolo II disciplina il Comitato direttivo dell'organizzazione, composto da rappresentanti delle Parti e presieduto a rotazione da uno dei capi delegazione, secondo meccanismi e durata che saranno definiti in un accordo successivo. Al Comitato compete la funzione di guida, di direzione, di controllo e di supervisione del programma. Esso può inoltre istituire, all'unanimità, comitati subordinati, a loro volta composti dai rappresentanti delle Parti, per supportare l'adempimento dei propri compiti.

Osserva che i Capitoli III e IV disciplinano rispettivamente lo *status*, le funzioni, le attività, l'organizzazione e la struttura dell'Agenzia GCAP. L'Agenzia è chiamata alla gestione, al coordinamento e all'esecuzione di tutte le fasi del programma. Come menzionato, la sede centrale dell'organizzazione è collocata nel Regno Unito, prevedendo peraltro la possibilità per le Parti di concordare l'istituzione di sedi periferiche. All'Agenzia viene altresì riconosciuta la capacità di negoziare e stipulare contratti con la controparte industriale e affidato il compito di supervisionare e monitorare l'attività della stessa in conformità ai contratti stipulati. Viene sancita, inoltre, la natura internazionale del personale dell'Agenzia nello svolgimento delle proprie funzioni, con il contestuale impegno delle Parti a non influenzare il personale nello svolgimento delle proprie funzioni; il personale è costituito principalmente da funzionari delle amministrazioni delle Parti, ma è prevista la possibilità di assumente personale delle Parti che non sia dipendente pubblico e, in taluni casi, ma per un periodo di tempo limitato, persino personale di Paesi terzi.

Sottolinea che i Capitoli V e VI disciplinano gli aspetti relativi, rispettivamente, all'amministrazione finanziaria, ai resoconti e agli *audit*, fissando innanzitutto l'impegno delle Parti a contribuire con le proprie risorse al finanziamento dell'attività dell'organizzazione, mentre il Capitolo VII reca disposizioni in materia di privilegi e immunità per le sedi, i rappresentanti delle Parti e il personale dell'Agenzia, sancendo tra l'altro il principio dell'inviolabilità delle sedi dell'organizzazione, la loro immunità giurisdizionale e l'immunità delle sue proprietà.

Fa presente che il Capitolo VIII definisce le modalità di adesione di Parti aggiuntive e di collaborazione con nuovi Paesi, stabilendo il requisito dell'unanimità delle Parti per le nuove adesioni, mentre il successivo Capitolo IX reca disposizioni per la protezione delle informazioni classificate, in conformità ad un meccanismo da disciplinare in un successivo accordo, rispettando le intese bilaterali di sicurezza già esistenti.

Rileva che il Capitolo X stabilisce la non responsabilità delle Parti in merito all'operato dell'organizzazione, dei membri del Comitato direttivo, dell'Agenzia e di ogni comitato subordinato e reca norme in relazione ai meccanismi di compensazione e

collaborazione in caso di responsabilità e richieste di risarcimenti.

Da ultimi, segnala che i Capitoli XI e XII recano rispettivamente disposizioni in materia di risoluzione delle controversie e finali.

Quanto al disegno di legge di ratifica della Convenzione, osserva che esso si compone di cinque articoli.

In particolare, l'articolo 3, al fine di evitare asimmetrie di trattamento tra le Parti della Convenzione, prevede che le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione, da rilasciarsi ai sensi della legge n. 185 del 1990, possano assumere la forma di licenza globale di progetto anche nei confronti di operatori giapponesi; in altri termini, la normativa di favore prevista per gli alleati NATO viene estesa al Giappone, che, come noto, non fa parte dell'Alleanza atlantica.

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, rileva che l'articolo 4 li valuta in 3 milioni 646 mila 660 euro per il 2024, in 20 milioni 36 mila 640 euro per il 2025, in 27 milioni 36 mila 640 euro per il 2026 e in 27 milioni 536 mila 640 euro annui a decorrere dal 2027, provvedendo in ordine alla relativa copertura finanziaria.

Precisa che il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che agli oneri per l'eventuale istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione in Italia si farà fronte con un apposito provvedimento legislativo.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato per mercoledì 23 ottobre, alle ore 14. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.